

Allegato A al n. 33669/23320 di Rep.

STATUTO DELLA FONDAZIONE MONTANELLI BASSI E.T.S

TITOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

1. È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Montanelli Bassi E.T.S.”.
2. La Fondazione è stata costituita con atto 24.10.1987 a rogito notaio dr. Pier Antonio Donnini di Fucecchio, rep. 13207 racc. 1172, per volontà del Fondatore dr. Indro Montanelli, scrittore e giornalista, per beneficiare il suo paese natio, favorirne lo sviluppo civile e culturale ed anche per onorare la memoria dell'ex sindaco di Fucecchio Emilio Bassi, suo “nonno adottivo”.

Articolo 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Fucecchio, via Guglielmo di San Giorgio 2.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all'estero.
3. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modificazione dello Statuto ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 12 del presente Statuto.
4. Il Consiglio di amministrazione potrà istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi modificazione dello Statuto.

Articolo 3 – Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – Scopo

1. La Fondazione non ha fine di lucro, e persegue, nel rispetto della legge, le seguenti finalità:

- a) conservare, valorizzare ed eventualmente estendere il patrimonio della biblioteca, quello bibliografico e documentario del lascito;
- b) promuovere studi e pubblicazioni sulla storia, le tradizioni e la cultura del territorio del Comune di Fucecchio;
- c) istituire a nome della Fondazione borse di studio nei limiti delle disponibilità patrimoniali, per studenti universitari, residenti nel comune di Fucecchio senza distinzione di corso di laurea, ma solo in base alle provate capacità ed alla situazione finanziaria degli aspiranti;
- d) collaborare con la Biblioteca Comunale di Fucecchio e con altre biblioteche o associazioni culturali del territorio per promuovere incontri e dibattiti sui temi che potranno essere suscitati dallo studio della documentazione inedita messa a disposizione della Fondazione dal Fondatore Indro Montanelli;
- e) assumere iniziative anche a livello nazionale intese a promuovere la tutela ambientale del territorio del Padule di Fucecchio e delle Cerbaie, affinché ne venga rispettata la sua peculiare originalità ed integrità; identiche iniziative potranno essere assunte dalla Fondazione per la tutela ed una migliore attenzione ai problemi dell'antico centro storico di Fucecchio ed al suo restauro;
- f) promuovere la conoscenza dell'opera di Indro Montanelli e tutelarne la reputazione e l'identità personale e professionale.

2. La Fondazione può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) e, pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, purché

compatibili con la sua natura di Fondazione e gli scopi della medesima secondo i criteri e i limiti definiti dalle apposite leggi. Le attività diverse eventualmente esercitate sono individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con propria delibera.

3. La Fondazione può compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili. Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la Fondazione potrà, pertanto:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o a lungo termine, e la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati;

b) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri;

d) concludere contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici, organismi associativi e altri soggetti giuridici nel proprio settore di attività o ad esso connesso o strumentale;

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

5. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

6. La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e dalle altre disposizioni di legge che la regolano.

7. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro nel quale iscriverà i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

TITOLO II

PATRIMONIO E RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA'

Articolo 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito - oltre che dal materiale di biblioteca, archivistico e bibliografico devoluto dal Fondatore, dai diritti patrimoniali d'autore sulle opere letterarie di Indro Montanelli pervenuti alla stessa per donazione dell'Erede Moizzi Letizia con atto Notaio Domenico Cambareri del 18 aprile 2002 Repertorio n.9157/Raccolta n.3612, dagli immobili di proprietà risultanti dal Catasto Fabbricati di Fucecchio e di Venezia e dalla rendita annua determinata nell'atto costitutivo - anche da eventuali altri la-

sciti, elargizioni, contribuzioni di privati, contributi di enti pubblici e privati, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

2. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria purché non in contrasto con le proprie finalità.

3. Il patrimonio della Fondazione dovrà essere investito in modo da ottenere il massimo rendimento possibile comunque compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

4. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che ne costituiscono lo scopo.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Articolo 6 – Esercizio e bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione redige un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai limiti di legge tempo per tempo vigente, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

3. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione di missione; lo stesso dovrà essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del CTS a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

5. Qualora la Fondazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (un) milione di euro nel corso dell'esercizio, deve depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

6. Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese – effettivamente documentate – sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo. E' fatto salvo il diritto ad un equo compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo o al revisore.

7. Si applicano in ogni caso gli artt. 8,13, 14 e 48, comma 3, del CTS.

TITOLO III

ORGANI

Articolo 7 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo nonché, ove nominato o previsto per legge, il Revisore;

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 8 – Composizione e nomina

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri che dureranno in carica per il

periodo stabilito al momento della nomina.

A seguito dei decessi e delle dimissioni degli iniziali membri, risulta alla data odierna composto da sette Consiglieri, e più precisamente dai Signori:

- **Moizzi Letizia** nata a Roma il 28 novembre 1958 codice fiscale MZZ LTZ 58S68 H501M, **Presidente**

- **Depaolis Federica** nata a Pontedera il 16 ottobre 1971 codice fiscale DPL FRC71R56 G843T **Vice Presidente**

- **Vanni Desideri Andrea** nato a Firenze il 7 luglio 1953 VNN NDR 53L07 D612L **Segretario**

- **Malvolti Giovanni** nato a Fucecchio il 25 novembre 1975, codice fiscale MLV GNN 75S25 D815H **Conservatore**

- **Benvenuto Paolo** nato a Pisa il 13 giugno 1983, codice fiscale BNV PLA 83H13 G702N

Sono inoltre membri di diritto del Consiglio:

- il **Sindaco pro tempore del Comune di Fucecchio** (o persona da esso delegata per l'intera durata del suo mandato);

- l'**Arciprete pro tempore della Collegiata di Fucecchio** (o persona da esso delegata per l'intera durata del suo mandato).

2. In caso si renda vacante la carica ricoperta da uno o più membri del Consiglio di amministrazione per mancata accettazione, dimissioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione provvederà a nuova nomina mediante elezione a maggioranza dei suoi componenti.

3. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Articolo 9 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione della Fondazione.

3. In particolare il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

- stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e gli obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività;

- predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne monitora e verifica l'attuazione;

- definisce la struttura operativa della Fondazione;

- conferisce incarichi professionali ed eventuali deleghe di funzioni a componenti del Consiglio stesso;

- redige e approva il bilancio e provvede al deposito annuale ai sensi dell'art. 48 del CTS;

- cura la tenuta dei libri della Fondazione;

- delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

- approva i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;

- approva, ai sensi dell'art. 17, le modifiche al presente Statuto nonché le operazioni straordinarie da sottoporre all'Autorità competente;

- delibera in ordine allo scioglimento, alla devoluzione del patrimonio della

Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dall'art. 18 del presente Statuto;

- nomina uno o più liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione, ne determina i poteri e i compensi spettanti;
- costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali uffici operativi e gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni o attività;
- delibera sull'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;
- nomina i membri del Comitato Scientifico, se istituito, assegnando loro compiti e attribuzioni;
- delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati;
- delibera, entro i limiti di cui all'art. 8 del CTS, in ordine ai rimborsi delle spese da attribuire ai Consiglieri e ai componenti degli eventuali Comitati.

4. Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- provvedere, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, alla nomina di un Conservatore al quale è affidata la cura di conservare, catalogare ed inventariare i materiali archivistici e documentari che sono oggetto del lascito del Fondatore e di quelli che sono entrati ed entreranno a far parte del patrimonio della Fondazione; per desiderio espresso del Fondatore, tale carica doveva essere vita natural durante ricoperta dal Prof. Alberto Malvolti; a seguito delle sue dimissioni, presentate in data 14 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione in data 23 aprile 2024 ha nominato Giovanni Malvolti quale Conservatore sino all'approvazione del rendiconto del 31 dicembre 2026. La carica potrà d'ora innanzi essere attribuita, con durata di tre o cinque esercizi rinnovabile, secondo quanto riterrà il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, anche a persona non facente parte del Consiglio di Amministrazione stesso;
- fissare gli indirizzi ed i criteri di gestione delle attività ed iniziative della Fondazione;
- deliberare sul bilancio di previsione, sul bilancio di esercizio, sui contratti di qualsiasi natura, sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sulla eventuale assunzione di personale di ogni ordine e grado, sui compensi da stabilire a favore del Conservatore o di qualunque altro collaboratore della Fondazione.

5. Con apposita delibera, il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario o ad uno o più Consiglieri, per singoli atti o per categorie di atti, prestabilendo i limiti massimi di valore e la durata della delega.

6. Non sono delegabili le funzioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio.

Articolo 10 – Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in territorio italiano.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione:

- in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi;
- in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno 3 (tre) Consiglieri, ovvero quando vi siano urgenti questioni da risolvere.

3. La convocazione deve essere fatta mediante comunicazione scritta, nella

quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo o al revisore, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

4. La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax e la posta elettronica ordinaria o certificata, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato.

5. In caso di impossibilità del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

6. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono tutti i Consiglieri in carica nonché i componenti dell'Organo di controllo o il Revisore.

Articolo 11 – Riunioni e verbalizzazione

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano ovvero dal Consigliere designato dagli intervenuti.

2. Spetta a chi presiede il Consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio in apposito registro da tenersi a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione.

4. Le copie e gli estratti dei verbali, purché sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, fanno fede della loro conformità agli originali.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che, salvo il caso di riunione totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

6. È altresì consentito il collegamento spontaneo con mezzi autonomi: in

questa ipotesi, salvo sempre il caso di riunione totalitaria, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione con almeno un giorno di preavviso, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso.

7. Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per l'inizio della riunione, per obiettivi motivi tecnici, non fosse possibile il collegamento audio o video, la riunione dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della riunione, per obiettivi motivi tecnici, venisse sospeso o interrotto il collegamento audio o video, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

8. In caso di collegamento spontaneo con mezzi autonomi di cui al comma 6, a tale collegamento non si applica il comma 7.

Articolo 12 – Quorum

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE

Articolo 13 – Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio di Amministrazione in carica ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

2. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione

3. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati e consulenti.

4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione, esercita le funzioni che gli sono delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO, REVISORE

Articolo 14 – Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

2. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

3. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
6. In caso di Organo di controllo collegiale, le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
7. L'Organo di controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
8. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione. Si applica l'art. 30 del CTS.
9. L'Organo di Controllo può esercitare, nei casi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori iscritti nell'apposito registro.
10. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15– *Revisore legale dei conti*

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un Revisore iscritto nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge. Si applica l'art. 31 del CTS.
2. Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere rieletto.
3. Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità.
4. La funzione di Revisore è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

COMITATI E COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 16 – *Comitati*

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni consultive, definendo i compiti, le attribuzioni e nominandone i componenti e il Presidente. I Comitati scadono con il Consiglio che li ha istituiti o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.
2. Il Comitato Scientifico, se istituito, ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione che può, in qualsiasi momento, richiederne l'intervento; in particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
3. Il Comitato è convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

4. Il Comitato Scientifico, attraverso un proprio segretario, cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

TITOLO IV

NORME GENERALI

Articolo 17 – Modifiche statutarie e operazioni straordinarie

1. Salvo quanto previsto dall'art. 28 del Codice Civile, le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di trasformazione totale o parziale, fusione e scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, ivi compresa l'accensione di affidamenti bancari, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica.

2. Tali operazioni, così come quella di cui al successivo articolo, ai sensi dell'art. 48 del CTS, devono essere iscritte nel RUNTS.

3. Le modifiche statutarie potranno riguardare l'assetto organizzativo della Fondazione, dovranno essere coerenti con la realizzazione dello scopo e delle finalità della Fondazione e dovranno essere strumentali rispetto ai fini della Fondazione.

4. Sono in ogni caso salvi i controlli dell'Autorità Governativa ed in particolare il disposto dell'art. 26 del Codice Civile.

Articolo 18 – Scioglimento ed estinzione

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile. Il verificarsi di una delle cause ivi indicate è dichiarato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai 4/5 (quattro quinti) di quelli in carica.

2. La Fondazione può inoltre essere sciolta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai 4/5 (quattro quinti) di quelli in carica.

3. Nei casi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi spettanti.

4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione che abbia finalità analoghe a quelle della Fondazione e che operi nell'ambito del territorio del Comune di Fucecchio.

Articolo 19 – Vigilanza

Le funzioni di vigilanza e controllo sulla Fondazione sono esercitate dalle Autorità competenti ai sensi del CTS, del Codice Civile e di ogni altra fonte normativa in materia.

Articolo 20 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto la Fondazione è disciplinata dalle norme del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché dal Codice Civile e dalle disposizioni di legge in quanto applicabili.

F.to Letizia Moizzi

F.to Francesca Gasparro

ESENTE --Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto

cartaceo ai sensi dell'art. 23 commi 2,4,5 del d.lgs n. 82/2005.

Esente da imposta di bollo ex art. 19 all B - DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni - Corsico, 17 ottobre 2024